



PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE ORDINARIO
TREVISO

TREVISO, 4 NOV. 2020

OGGETTO: regolamentazione rilascio informazioni relative ad iscrizioni ex art. 335 c.p.p.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità, stante anche la grave carenza di personale amministrativo, di disciplinare la comunicazione verso l'esterno di informazioni relative ad iscrizioni ex art. 335 c.p.p., anche al fine di ridurre il numero delle richieste di certificazione scritta e di consentire una tempestiva presentazione, da parte degli indagati, della richiesta di ammissione ai lavori di pubblica utilità;

DISPONE

Che la comunicazione agli interessati del numero di registro e del nominativo del magistrato assegnatario, con riguardo ai procedimenti per i quali è consentito il rilascio di informazioni a norma dell'art. 335 c.p.p., possa avvenire anche oralmente allo sportello (previa identificazione e/o ostensione di copia della querela nel caso di richieste avanzate dalle persone offese, o di copia dell'atto di nomina in caso di richieste avanzate dagli avvocati).

Che possa essere altresì oralmente comunicata, sempre previa identificazione dell'interessato come sopra specificato, la trasmissione del fascicolo per competenza ad altro ufficio (trattandosi di dato non evincibile dal certificato ex art. 335 c.p.p.).

Che qualora il fascicolo del procedimento si trovi già presso l'Ufficio del G.i.p. con richiesta di archiviazione o di emissione di decreto penale di condanna, possa essere comunicato tale dato, unitamente al numero di registro G.i.p. e del nominativo del Giudice assegnatario del procedimento.

Si comunichi ai magistrati ed a tutto il personale amministrativo e di P.G.

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.
(dott. Massimo De Bortoli - Sost.)

